



COMUNE DI ZERO BRANCO

Settore Servizi Sociali

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI E DELLE PRESTAZIONI DI
SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

C.C. N. 78 del 26.11.2002

INDICE

- ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART.3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
- ART.4 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'I.S.E. E DELL'I.S.E.E. E COSTO DELLA PRESTAZIONE: SOGLIA DELLA GRATUITA'E MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE
- ART.5 DEFINIZIONE DEL REDDITO
- ART.6 DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO
- ART.7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- ART.8 ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
- ART.9 ATTESTAZIONE I.S.E.E.
- ART.10 CONTROLLI
- ART.11 MODALITA' APPLICATIVA
- ART.12 VIGENZA DEL REGOLAMENTO

ART. 1 "OGGETTO DEL REGOLAMENTO"

Il presente Regolamento è strumento di sperimentazione per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente d'ora in avanti - ISEE - in relazione alle prestazioni sociali agevolate dal Comune.

Tale regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto dal D. Lgs . 109 dal 31.03.1998. e sue successive modifiche.

ART. 2 "AMBITO DI APPLICAZIONE"

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi riservati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

L'accesso alle prestazioni e/o ai servizi, nonché la concessione dei contributi socio assistenziali, saranno comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Si potrà prescindere dalla situazione economica dell'interessato qualora quest'ultimo debba fare fronte ad impegni economici e non abbia disponibilità di somme liquide.

In tal caso il Comune potrà erogare un contributo economico e/o erogare il servizio previo impegno dell'interessato alla restituzione delle somme erogate e/o al pagamento del debito dovuto per il servizio prestato entro il periodo di tempo ritenuto congruo dal Comune.

Il costo di ogni singolo servizio, sarà determinato dalla Giunta C.le.

ART. 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA"

- La valutazione della situazione economica dei richiedenti viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza costituito dal richiedente le prestazioni agevolate, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell' art. 4 del DPR 233/89, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dalle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art.433 del c.c., qualora si tratti di erogazione di contributi economici o di altre prestazioni assistenziali soggetti a continuazione dell'intervento e ritenute essenziali in funzione al dignitoso benessere psico-fisico della persona interessata.

Nei casi caratterizzati dall'urgenza di intervenire per garantire delle condizioni minime di sussistenza (es. assistenza domiciliare o contributi economici) si procede alla valutazione della situazione economica solo di quelli tenuti agli alimenti favorevoli al progetto d'intervento.

Successivamente si procederà a rideterminare l'I.S.E.E. con riferimento a tutti i soggetti obbligati ex art. 433 del c.c. e quindi ai successivi conguagli. In caso di disaccordo tra le parti e, soprattutto, di rifiuto alla contribuzione della spesa l'Amministrazione Comunale interverrà nei modi di legge.

ART. 4 "DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'I.S.E. E DELL'I.S.E.E." E COSTO DELLA PRESTAZIONE: SOGLIA DI ACCESSO PER LA GRATUITA' E MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare come definiti ai successivi articoli.

La definizione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene conseguentemente ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E. come calcolato ai sensi del precedente

comma, ai parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti, come di seguito elencati:

1 COMPONENTE	1,00
2 COMPONENTI	1,57
3 COMPONENTI	2,04
4 COMPONENTI	2,46
5 COMPONENTI	2,85

Agli assistiti e al nucleo familiare di riferimento (art. 3) viene richiesto di concorrere al costo del servizio in rapporto alle condizioni economiche determinate in base allo strumento dell'I.S.E.E.

E' fatto salvo l'obbligo per il Comune di fronteggiare comunque situazioni di emergenza effettuando prestazioni di prima necessità fermo restando l'azione di rivalsa per la spesa sostenuta.

Il valore di ogni prestazione deve essere dato dal costo per il personale complessivamente impiegato (coordinatore ed esecutore del servizio), dalle spese per beni, servizi e materiale di consumo per il corretto funzionamento e dal valore di ammortamento dei beni utilizzati.

Tale valore è determinato dalla Giunta Comunale su proposta dei relativi responsabili dei Servizi ed è valevole fino a nuova modifica.

Si definisce soglia di accesso per la gratuità il limite minimo di reddito al di sotto del quale la prestazione è gratuita. Tecnicamente risulta come il 30% del valore della situazione economica riparametrata in relazione al numero dei componenti calcolato nella tabella qui di seguito esposta.

La soglia di accesso per la gratuità prende in considerazione i seguenti parametri:

- La scala di equivalenza ex D.Lgs. 109/98
- Parametro reddituale per un nucleo base di n.5 persone stabilito dall'art.65 della L.448/98 con rivalutazione ISTAT pari per il 2002 a Euro 19.381,07

N° componenti A	SCALA DI EQUIVALENZA		Parametro reddituale art.65 L.448/98 con riv. ISTAT 2002 D Euro	Valore Situazione economica riparametrata D* (B/C) E Euro
	B (base: 1 comp.= 1) scala D.Lgs. 109/98 X	C (base: 5 comp.=1) parametri art.65		
1	1,00	2,85	19.381,07	6.800,37
2	1,57	2,85	19.381,07	10.676,59
3	2,04	2,85	19.381,07	13.872,76
4	2,46	2,85	19.381,07	16.728,92
5	2,85	2,85	19.381,07	19.381,07

6	3,20	2,85	19.381,07	21.761,20
7	3,55	2,85	19.381,07	24.141,33
8	3,90	2,85	19.381,07	26.521,46

I parametri indicati nella colonna B della tabella precedente vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente oltre l'ottava persona;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente ai sensi dell'art.3 co.3 L.n.104 del 5/02/1992 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di impresa.

Esempio n.1:

Reddito patrimoniale e reddituale	I.S.E.	Euro 14.925,60
Componenti nucleo familiare	4	
1 componente con handicap al 70%		
parametro di riferimento per 4 componenti di cui n. 1 con handicap		$2,46 + 0,5 = 2,96$
Valore situazione economica riparametrata per n.4 componenti		
Euro $19.381,07 * (2,96/2,85) =$		Euro 20.129,11
Soglia di accesso per la gratuità (30% della situazione economica riparametrata da tabella)		Euro 6.038,73
I.S.E.E. = ISE/parametro scala di equivalenza specifico :		
Euro $14.925,60/2,96 =$		Euro 5.042,43
ISEE = Euro 5.042,43		SOGLIA DI ACCESSO Euro 6.038,73

Come si può notare il reddito familiare riparametrato (ISEE) è inferiore alla soglia di accesso alla gratuità riparametrata alla situazione specifica: in questo caso la prestazione sarebbe gratuita

Il nucleo familiare come definito dall'art.3 del "Regolamento I.S.E.E." composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica D.P.R.30 maggio 1989, n.223 e dai soggetti considerati a suo carico IRPEF e dagli obbligati agli alimenti art.433 c.c., il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata alla prestazione ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo dell'intervento. La contribuzione per l'accesso agevolato è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità. La medesima percentuale eccedente la soglia di accesso per la gratuità si applica al costo della prestazione.

ART. 6 "DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO"

Il Patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare :

- PATRIMONIO IMMOBILIARE: è costituito dal valore dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli, imponibili ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.
Dal valore determinato si detrae l'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto degli immobili medesimi, fino a concorrenza del loro valore, come definito al comma precedente. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.646,00 (pari a £.100.000.600)
La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione, relativa al calcolo del reddito ai fini ISEE.
- PATRIMONIO MOBILIARE: è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali o equivalenti, titoli di stato, dal valore di quote di partecipazione azionarie, dal patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio e da tutte le altre componenti indicate dall'art.3 comma 2 del D.P.C.M. 7/05/1999 n.221. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta e va approssimato al milione inferiore. Dalla somma del patrimonio mobiliare va detratta fino a concorrenza una franchigia di Euro 15.494,00 (pari a £.30.000.567).
- ALTRI BENI: il valore di ammortamento di automobili di cilindrata superiore ai 2000 cc. e di qualsiasi altro bene considerato di lusso: imbarcazioni, campers, ecc., intestati ai componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 3 o a persone giuridiche in cui taluno di tali soggetti rivesta la carica di Amministratore, Presidente o membro del C.d.A.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare ed immobiliare viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

ART. 7 "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA"

Il richiedente la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti, corredata da un'unica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 28.12.2000 n. 445, compilando il modulo approvato con apposito Decreto Ministeriale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E.E.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.675/96 e successive norme modificative ed integrative.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto e fornito dal Comune.

ART. 8 "ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE"

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

ART. 9 "ATTESTAZIONE I.S.E.E."

Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, il Comune rilascia un'attestazione I.S.E.E., riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E.

L'attestazione I.S.E.E. rilasciata dal Comune ha validità annuale. Tale documento, munito della dichiarazione unica di cui all'art.8, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente la famiglia per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità dell'attestazione I.S.E.E. è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

Qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica ad altro Ente (es. INPS, U.L.S.S., CAF, ...), il Comune richiede all'Istituto l'indicatore della Situazione Economica Equivalente e tutti i dati analitici necessari.

ART. 10 "CONTROLLI"

Il Comune ha la facoltà di attivare Convenzioni o Protocolli d'Intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli avvalendosi altresì delle eventuali segnalazioni trasmesse dall'Inps.

ART. 11 "MODALITA' APPLICATIVA"

L'assegnazione del servizio e/o del contributo è disposta dal Responsabile del servizio, sulla scorta della relazione predisposta dall'Assistente Sociale, a' sensi dell'art. 107 del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267;

L'applicazione delle presenti disposizioni abrogano conseguentemente ogni e qualsiasi norma già presente nei regolamenti vigenti.

ART. 12 "VIGENZA DEL REGOLAMENTO"

Il presente Regolamento ha carattere di sperimentaltà e, per il primo anno, si applica gradualmente.

=====0